




*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,  
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ,  
LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
Ufficio VI

Prot. n. 2365  
del 8-6-2010

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  
11/06/2010 E-fca/2654/2010



Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
D.G. della Giustizia Civile  
via Arenula 70  
00186 ROMA

e p.c. Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
c/o Ministero della Giustizia  
Presidenza e Segreteria  
via IV Novembre 114  
00187 ROMA



OGGETTO: Parere sulla possibilità di iscrizione alla sezione B dell'Albo dei laureati in architettura e produzione edilizia e parere su duplice iscrizione nella sezione A e B dell'Albo in settori differenti.

Con riferimento alle richieste di parere in oggetto si rappresenta quanto segue.

In merito alla possibilità per un laureato in architettura e produzione edilizia - corso di laurea afferente alla classe L23 - di essere ammesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo degli ingegneri - settore civile e ambientale, si fa presente che hanno titolo di accesso all'esame di che trattasi soltanto i possessori dei titoli espressamente elencati dall'art. 48, comma, lett. a), del regolamento sulle libere professioni di cui al d.P.R. 328/2001, ovvero i laureati nella classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile e classe 8 - Ingegneria civile e ambientale dell'ordinamento di cui al D.M. 509/1999.



## *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

Per i possessori dei titoli accademici del "nuovo" ordinamento di cui al D.M. 270/2004, l'Allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007, concernente la "attuazione dei dd.mm. in data 16 marzo 2007 - decreto ministeriale di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio", fissa la corrispondenza tra le classi di laurea magistrale di cui al predetto decreto e le classi di laurea e laurea specialistica di cui al D.M. 509/1999 anche ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'esercizio delle libere professioni.

Pertanto, costituiscono titoli validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere junior non soltanto i titoli accademici espressamente previsti dalle norme contenute nel d.P.R. 328/2001, ma anche quelli conseguiti sotto la vigenza dell'ordinamento di cui al D.M. 270/2004 e ritenuti dall'Allegato sopra citato corrispondenti a quelli conseguiti sotto la vigenza dell'ordinamento di cui al D.M. 509/1999.

Secondo quanto riportato nel citato Allegato 2 la laurea nella classe L23 (Scienze e tecniche dell'edilizia), di cui fa parte il corso in laurea in Architettura e produzione edilizia, è corrispondente alla classe di laurea 4 (Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile).

Pertanto, si esprime l'avviso che la laurea in Architettura e produzione edilizia sia titolo idoneo a consentire l'accesso all'esame di Stato di Ingegnere per l'iscrizione nella sezione B settore civile ed ambientale.

Con riferimento al secondo quesito, si fa presente che l'Ufficio legislativo di questo Ministero, investito della questione sulla possibilità di una duplice iscrizione nella sezione A e B dell'Albo degli ingegneri in settori differenti, ha espresso un parere concorde a quello indicato nella nota 1583 in data 16/06/2009 del Ministero in indirizzo.

In particolare, nella nota dell'ufficio legislativo si afferma che l'iscritto in un determinato settore della sezione B può accedere al corrispondente settore della sezione A, se in possesso del titolo previsto e previo superamento dell'esame di Stato, ma non può mantenere l'iscrizione nella sezione B perché ciò "sarebbe fonte di ingiustificate prerogative (quali per esempio quelle in materia elettorale)". Altresì, si riconosce la possibilità per coloro che sono già iscritti in un determinato settore di accedere ad un diverso settore dell'Albo, sia che si tratti di un diverso settore della stessa sezione sia che si tratti di un diverso settore di un'altra sezione, non esistendo preclusioni normative in tal senso e "dovendosi in tal caso ritenere del tutto giustificate le prerogative derivanti dalla duplice iscrizione".



*Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca*

In merito, poi, all'accesso attraverso una prova semplificata per coloro che sono già iscritti e richiedano l'iscrizione in un diverso settore, si riconosce l'inapplicabilità dell'art. 5, comma 2, in assenza di una specifica disposizione che indichi la prova da cui si è esonerati e si ritiene necessario uno specifico intervento normativo volto ad integrare per questa parte il regolamento di cui al citato D.P.R.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Marco Tomasi